

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 MAG. 1999

=====

ADDI' **18 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI:

COSENTINO, DONATO, LUCISANO, META E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 2615

Oggetto: D.L. 11.06.98, n. 180 - Affidamento al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' La Sapienza delle attivita' di supporto tecnico-scientifico per adempimenti regionali previsti dagli artt. 1 e 2. Area a rischio idrogeologico - cap. 51236 - spesa L. 560.000.000= - es. 1999 imp. 21725.

*Allegato unico ricevibile*



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267 recante, tra l'altro, misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

VISTO l'art. 1 del citato D.L. che obbliga le autorità di bacino nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini ad adottare entro il 30 giugno 1999 piani stralci di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che entro la stessa data devono essere adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6bis dello stesso art. 17 della legge 183/89 e di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, per le aree a rischio idrogeologico;

CHE scaduto detto termine il Consiglio dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alla individuazione, alla perimetrazione ed alla salvaguardia;

CHE in data 29 dicembre 1998 è stata sottoscritta un'intesa di programma tra la Regione Lazio, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e l'Autorità di Bacino del Liri Garigliano e Volturno al fine di coordinare le azioni conoscitive finalizzate alla individuazione e perimetrazione delle aree di rischio di cui al citato D.L. ed armonizzare i criteri di attribuzione delle classi di rischio e delle relative misure di salvaguardia sui territori di rispettiva competenza;

CHE le strutture regionali non possono garantire nei tempi previsti dal D.L. 180/98 gli adempimenti di competenza della Regione in attuazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge;

CHE, pertanto, si rende necessario affidare ad una struttura esterna pubblica l'incarico di svolgere le attività necessarie per la redazione dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico nei bacini nazionali ed interregionali, per la definizione delle aree "a rischio" e per la perimetrazione delle stesse aree nei restanti bacini regionali;

CHE il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si è dichiarato disponibile a fornire alla Regione Lazio la necessaria assistenza tecnico-scientifica per la definizione degli adempimenti di propria competenza;

VISTO lo schema di Convenzione di prestazione tecnico-scientifica da stipularsi tra la Regione Lazio e il suddetto Dipartimento per regolare lo svolgimento delle attività fino al 31 dicembre 2000 comportante una spesa complessiva di L. 550.000.000, oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio in attuazione dell'articolo 8 del citato decreto legge ed iscritte nel bilancio regionale per l'anno 1999 al capitolo 51236 denominato "Misure

\* CHE con DPCM 12.1.99 è stata approvata la ripartizione dei fondi per l'attuazione del D.L. 180/98 impegnando per la Reg. Lazio l'importo complessivo di lire 612.462.577;



P.A.

urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico – perimetrazione aree a rischio – Legge 267/98” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità

#### DELIBERA

1. di affidare al Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" le attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione Lazio per gli adempimenti regionali previsti dagli articolo 1 e 2 del decreto-legge 11.6.1998, n. 180 convertito con la legge 267 del 3.8.1998 per la redazione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, l'individuazione ed la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico oltre all'adozione delle misure di salvaguardia per le stesse aree;
2. di approvare lo schema di Convenzione di prestazione Tecnico-scientifica da sottoscrivere tra la Regione Lazio e il suddetto Dipartimento, regolante i rapporti tra le parti per le attività affidate che comportano una spesa complessiva di L. 550.000.000 oltre a L. 110.000.000 per I.V.A.;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Lazio, la Convenzione di prestazione tecnico-scientifica in conformità aloo schema approvato;
4. alla spesa complessiva di L. 660.000.000 si farà fronte con impegno che si autorizza sul capitolo 51236 del bilancio della Regione Lazio per la'anno 1999, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

10 GIU. 1999



## SCHEMA DI CONVENZIONE DI PRESTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

La **REGIONE LAZIO**, con sede e domicilio fiscale in Roma, Codice fiscale e partita IVA 80143490581, in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore

e

il **Dipartimento di Scienze della Terra** dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, P.le A. Moro, 5, Partita IVA 02133771002, Codice fiscale 80209930587, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento medesimo, autorizzato in data 30.10.98 dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Lazio affida al Dipartimento di Scienze della Terra che accetta, l'assistenza tecnico-scientifica relativa agli adempimenti previsti nel D.L. 180 dell'11.6.98, convertito con modificazioni dalla Legge n° 267 del 3.08.98. In particolare, le attività saranno svolte di concerto tra il Responsabile scientifico ed il Responsabile designato dalla Regione, che sarà coadiuvato dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale per la redazione dei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico dei rispettivi Bacini e per la individuazione delle aree di rischio nei restanti Bacini di rilievo regionale.

Art. 2

### PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di prestazioni descritte nell'allegato tecnico nel quale, fra l'altro, sono riportate le azioni da compiere, gli obiettivi che si intendono perseguire ed i relativi tempi d'attuazione.

Tali azioni riguardano :

1. l'individuazione delle metodologie atte a definire, nei tempi indicati dalla Legge 267 del 3.08.98, la perimetrazione «speditiva delle aree a rischio» idrogeologico ;
2. la definizione delle aree, all'interno dei Bacini Nazionali, Interregionali e Regionali, sulle quali realizzare la cartografia di rischio di cui al punto precedente, compresa la scala di lavoro ;
3. la realizzazione su supporto informatico di una Carta inventario delle Frane, comprensiva di una banca dati contenente parametri morfometrici e geologico-tecnici, su tutta l'area (punto 2);



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(ing. Raffaello Bassani)



4. l'attività di aggiornamento e istruzione del personale specialistico che il Dipartimento, di concerto con la Regione, prevede di impiegare per i rilievi e per la redazione dei documenti di rischio, tenendo presente anche la necessità di rendere omogenee le tecniche di rilevamento di campagna, del rilievo da foto aeree e/o della riedizione e rilettura dei documenti già in possesso dalla Regione, dalle Autorità di Bacino, dal CNR, Università ecc. Tali attività saranno condotte tramite uno «stage» full-time da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza;
5. la organizzazione di una banca dati da utilizzarsi nella seconda fase, nel corso della quale sarà definita ed applicata una metodologia che consenta la messa a punto di una procedura per la valutazione della pericolosità da frana che consentirà la realizzazione su tutto il territorio regionale di una Carta della pericolosità da frana.

#### Art. 3

#### DURATA DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte entro il 30 giugno 1999, per quanto attiene gli adempimenti previsti dalla Legge 267 del 3.08.98 e entro il 31.12.2000 per la definizione di quanto previsto al precedente art.2 punto 5.

#### Art. 4

#### SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ

L'ammontare onnicomprensivo delle spese a carico dell'Ente per l'esecuzione delle attività del presente contratto, come specificato nell'allegato tecnico, è fissato in Lire 550.000.000 (cinquecentocinquantomilioni) più IVA, per un totale complessivo lordo di lire 660.000.000 ( seicentosessamilioni )

#### Art. 5

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Ente verserà al Dipartimento di Scienze della Terra la somma di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

- - il 20% dell'ammontare totale del contratto alla firma della presente convenzione;
- - il 30% alla consegna degli elaborati cartografici preliminari contenenti la perimetrazione delle zone a rischio;
- il 30% al termine dei lavori previsti per la scadenza del 30 giugno 1999
- il restante 20% alla consegna della relazione finale contenente la metodologia e la procedura per la redazione delle Carte della pericolosità, di cui al punto 7 dell'allegato tecnico.

#### Art. 6

#### RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ING. *[Signature]* Bassani



Responsabile scientifico per la gestione del presente contratto è il Prof. Alberto Prestininzi. Responsabile designato per la Regione Lazio è l'ing. Raimondo Besson. Il Responsabile scientifico assumerà le sue decisioni avvalendosi anche delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, composto da specialisti del tema trattato, integrato con il responsabile designato dalla Regione Lazio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è così composto:

1. Ing. Raimondo Besson, Regione Lazio, Assess. LL.PP.;
2. Prof. Alessandro Biasini, Università La Sapienza;
3. Prof. Carlo Boni, Università La Sapienza;
4. Prof. Renato Gavasci, Università Tor Vergata Roma;
5. Dott. Giuseppe Giuliano, CNR IRSA, Roma;
6. Prof. Aurelio Misiti, Università La Sapienza, Roma;
7. Prof. E. Lupia Palmieri, Università La Sapienza;
8. Prof. Giovanni Valentini, Università La Sapienza.

#### Art. 7

#### CONDIZIONI GENERALI

Ciascuna parte procederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.

Il personale dell'Ente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento di Scienze della Terra, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra.

#### Art. 8

#### CONSULENZE ESTERNE


Il Dipartimento di Scienze della Terra potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal manuale del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo (Art. 11.3).

Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università o dal CNR questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza e debitamente riportati nell'elenco del personale universitario o CNR che si allega al presente contratto.



L'ORIGINALE DEL SETTORE  
(Ing. Raimondo Besson)



Art. 9

ATTIVITA' AGGIORNAMENTO

Per le attività di aggiornamento, previste al punto 4 dell'Art. 2, il Dipartimento di Scienze della Terra si avvarrà di prestazioni del personale Docente del Dipartimento stesso e di altre Università, eventualmente integrato da Personale CNR o appartenente ad Imprese pubbliche e Private.

Art. 10

PROPRIETA' DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le procedure operative, sono di proprietà della Regione Lazio.

I risultati invece più propri della ricerca, consistenti nella definizione e descrizione della metodologia e della procedura operativa sono di proprietà di entrambe le parti contraenti: Dipartimento di Scienze della Terra e la Regione Lazio, che di detti risultati possono fare anche uso nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Eventuali brevetti saranno depositati a spese e nome della parte che li ha ottenuti.

Resta impregiudicato il diritto degli inventori di essere citati come autori. Le parti si danno atto che ove la Regione Lazio non provveda al deposito del brevetto, il Dipartimento di Scienze della Terra d'intesa con la Regione, potrà effettuare tale deposito a suo nome.

Le parti, inoltre, si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 11


CONFIDENZIALITA' E PUBBLICAZIONI

Il Dipartimento di Scienze della Terra si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante la Regione di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.


Qualora il Dipartimento di Scienze della Terra o la Regione intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 12

RECESSO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Riccardo Bessoni)



Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art. 13

FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 14

ONERI FISCALI

Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.


Le spese di bollo sono a carico dell'Ente; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Roma,

Per il DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE DELLA TERRA

IL DIRETTORE  
Prof. Giacomo CIVITELLI

Per LA REGIONE LAZIO  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE




## ALLEGATO TECNICO

Il Contenuto di questo documento costituisce parte integrante della Convenzione di consulenza tecnico-scientifica stipulata tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

In relazione agli adempimenti previsti dal D.L. 180, convertito in Legge il 03.08.1998 n. 267, il Dipartimento di Scienze della Terra fornirà alla Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità, un supporto tecnico-scientifico con il fine:

1. di definire nei tempi previsti dalla L. 267/98 le aree «a rischio», nei bacini nazionali, interregionali e regionali;
2. di verificare e rendere omogenee le conoscenze già acquisite nei bacini di Interesse Regionale in modo da pervenire ad una perimetrazione delle aree «a rischio» attraverso elementi qualitativamente e quantitativamente omogenei, (Allegato A, Legge 267/98);
3. di creare una documentazione cartografica delle aree in frana su supporto informatico, fornito su CD ROM dalla Regione, e utilizzando la Legenda concordata con le Autorità di Bacino. Nel corso della redazione di tale documentazione sarà costruita, di concerto con le Autorità di Bacino, una banca-dati contenente parametri geomorfici e geologico-tecnici tali da consentire, nella fase successiva, l'applicazione di una metodologia per la valutazione della pericolosità da frana, anche per fenomeni di prima generazione. Per quest'operazione sarà impiegato un numero adeguato (orientativamente 18) di specialisti, assunti dal Dipartimento di Scienze della Terra con le Modalità previste dall'Art. 8 del Contratto, che svolgeranno la loro attività nei locali e con le attrezzature tecnico-scientifiche del Dipartimento stesso;
4. di organizzare un'attività di aggiornamento, secondo quanto previsto dall'Art. 2 punto 4 del Contratto, sia per il personale impiegato nei rilievi sia per quello di provenienza Regionale e/o dalle Autorità di Bacino, con il fine di rendere il prodotto finale qualitativamente compatibile con gli obiettivi del D.P.C.M., in particolare, e, più in generale, dei Piani Stralcio. Rientrano in quest'attività le verifiche ed il controllo di campagna sui dati via via acquisiti;
5. di perimetrare le aree vulnerabili, di cui al punto 2 del D.P.C.M. (Comma 1, Art. 1 DL 180/98);
6. di riportare sul documento cartografico le aree a differente «rischio», così come definite dal D.P.C.M., e di aggiornare la loro distribuzione in relazione alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei confronti che la Regione avrà con gli Enti locali direttamente coinvolti;



7. di definire, nella seconda fase, una metodologia di valutazione della pericolosità da frana applicandola preventivamente su cinque aree campione, complessivamente di 500 Km<sup>2</sup> circa, individuate di concerto con il comitato tecnico e fornire, nel frattempo, al personale della Regione, gli strumenti conoscitivi e procedurali necessari per estenderne l'applicazione a tutta l'area dei bacini idrografici citati.

### TEMPI DI ATTUAZIONE

Gli elaborati di cui ai punti 3, 5 e 6 saranno consegnati entro il 30 aprile 1999 in forma preliminare, ed entro il 30 giugno 1999 in forma definitiva.

Le attività di cui al punto 7 saranno effettuate, di concerto con i Responsabili regionali, entro il 31 Dicembre 2000.

### ELABORATI

- 1) La cartografia di cui ai punti 3, 5 e 6 sarà consegnata:
- a) in una copia a colori della carta alla scala 1:10.000 delle Carte di Rischio di cui al punto 6;
  - b) su CD ROM riproducibile e georeferenziata.
- 2) I documenti di cui al punto 7 saranno composti:
- a) di cartografia della pericolosità realizzata in scala 1:10.000 sulle 5 aree campione;
  - b) di CD ROM riproducibili delle 5 aree;
  - c) metodologia eseguibile, completa di procedure e istruzioni per la relativa applicazione, per la valutazione della pericolosità da frana.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Raffaele Besson)



62

## Intesa di programma

### Premessa

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni dalla legge n.267 del 3 agosto 1998, ed in particolare l'art.1 che demanda alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e alle Regioni per i restanti bacini, l'adozione, ove non si sia già provveduto, di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia;

Visto che il decreto legge citato richiede che le misure di salvaguardia siano comunque adottate entro il 30 Giugno 1999 anche in assenza dei relativi piani stralcio e che esse rimangano in vigore fino all'approvazione dei piani di bacino;

Considerato che le Autorità di bacino nazionali e regionali stanno predisponendo i piani stralcio per l'assetto idrogeologico;

Considerato che l'individuazione delle aree di rischio costituisce una delle componenti di detti piani;

Considerata la particolare situazione della Regione Lazio sul cui territorio insistono due Autorità di Bacino Nazionali;

Considerata la necessità che le misure di salvaguardia trovino omogenea applicazione sul tutto il territorio regionale;

Considerata la necessità che le basi conoscitive che supportano le misure di salvaguardia siano prodotte con metodologie omogenee e confrontabili;

*Considerato inoltre che il decreto citato mette a disposizione delle Regioni per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio e per lo svolgimento delle funzioni di indagine monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, risorse finanziarie il cui utilizzo per i suddetti fini si ritiene opportuno concertare con le Autorità di bacino coinvolte nel territorio regionale;*

Considerato opportuno procedere in coerenza con le attività conoscitive già avviate dalle Autorità di bacino nazionali per la formazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, stipulano la seguente intesa di programma

## Descrizione dell'intesa di programma

Art. 1.

*Finalità*

Con la presente intesa si intende coordinare le azioni conoscitive finalizzate alla individuazione e perimetrazione delle aree di rischio di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n.180 ed armonizzare i criteri di attribuzione delle classi di rischio e delle relative misure di salvaguardia sul territorio di pertinenza degli Enti aderenti all'intesa. I prodotti di tale attività saranno funzionali alla formazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico da parte delle Autorità di bacino nazionali.

## Contenuto dell'intesa di programma

Art.2.

*Contenuto*

Nell'ambito della presente intesa verranno realizzati i seguenti prodotti :

1. Carta inventario dei fenomeni franosi.
2. Carta litologica con elementi strutturali.
3. *Organizzazione delle basi dei dati e loro diffusione telematica.*
4. Criteri per la attribuzione delle classi di rischio.
5. Proposta normativa per le misure di salvaguardia.

Art.3.

*Impegni dei soggetti firmatari*

per copie.

efficienza

Con riferimento al prodotto 1) :

La Regione Lazio realizzerà per tutto il territorio regionale la carta inventario dei fenomeni franosi secondo le specifiche tecniche ed il cronogramma delle attività che verranno concordati tra le parti. La trasposizione informatica dei dati acquisiti verrà messa a disposizione della Autorità di Bacino del fiume Tevere e della Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.



Con riferimento al prodotto 2) :

La Autorità di Bacino del fiume Tevere realizzerà, per tutto il territorio del bacino, la carta litologica con elementi strutturali secondo le specifiche tecniche ed il cronogramma delle attività che verranno concordati tra le parti. La trasposizione informatica dei dati acquisiti verrà messa a disposizione della Regione Lazio. La restante parte del territorio della regione Lazio che eccede i limiti del bacino del Fiume Tevere sarà oggetto di analoga procedura ed i costi aggiuntivi saranno a carico della medesima Regione.

Con riferimento al prodotto 3) :

La Autorità di Bacino del fiume Tevere progetterà e realizzerà un data base dei dissesti secondo le specifiche tecniche ed il cronogramma delle attività che verranno concordati tra le parti. Il prodotto sarà conforme agli standard ed esportabile sulle piattaforme degli enti coinvolti nell'intesa.

Con riferimento al prodotto 4) :

Le parti, attraverso il comitato scientifico ed il gruppo di lavoro di cui all'art.4 della presente intesa, entro e non oltre la data del 31 marzo 1999, produrranno un elaborato contenente i criteri applicativi delle classi di rischio di cui decreto legge citato, che tenga conto della specificità del territorio oggetto di indagine e delle esperienze maturate dalle Autorità di bacino aderenti all'intesa.

Con riferimento al prodotto 5) :

Le parti, attraverso il comitato scientifico ed il gruppo di lavoro di cui all'art.4 della presente intesa, entro e non oltre la data del 31 marzo 1999, produrranno un elaborato contenente le disposizioni normative per le misure di salvaguardia associate alle classi di rischio da adottare, che tenga conto della specificità del territorio oggetto di indagine e delle esperienze maturate dalle Autorità di bacino aderenti all'intesa.

Le parti realizzeranno prodotti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), sia per quanto attiene le elaborazioni da effettuare che per le acquisizioni di materiale propedeutico alle stesse, con risorse proprie o attraverso appositi contratti nel rispetto di quanto previsto dai singoli ordinamenti.

#### Art.4.

##### *Realizzazione e controllo*

Per la realizzazione delle finalità dell'intesa, le parti convengono di costituire un comitato con compiti di indirizzo tecnico scientifico la cui composizione verrà individuata dalle parti entro quindici giorni dalla stipula della presente intesa.

per copia e  
all'originale



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE' around the perimeter and 'ROMA' in the center. The signature is written in a cursive style.

I compiti di direzione tecnica e di monitoraggio, nonché di armonizzazione delle attività promosse dalle parti sono affidati ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Autorità di bacino nazionali e della Regione Lazio i cui membri verranno individuati dalle parti entro quindici giorni dalla stipula della presente intesa.

### Validità dell'accordo

Art. 5.

#### *Durata dell'accordo di programma*

Il presente accordo ha durata sino al 31 dicembre 1999 per le attività di supporto ai piani stralcio di assetto idrogeologico, e sino al 31 dicembre 2000 per le attività di supporto alla gestione di tali piani.

REGIONE LAZIO  
Assessorato Opere Reti di Servizi e Mobilità  
l'assessore  
M.Meta

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE  
Il segretario  
M.Goratti

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO  
Il segretario  
G.D'Occhio

29.12.1998

per copia  
all'ufficio



... DELIB. N. 2615  
DEL ..... 18 MAG 1999

61

cap. E 01137

**Legge 267/98 - Misure urgenti per la  
prevenzione del rischio idrogeologico-  
Individuazione e perimetrazione delle aree a  
rischio**  
capitolo 51236

stanziamento	vedi DPCM 12/1/1999 tabella A	4.612.464.577
--------------	-------------------------------	---------------

erogazione da parte del Min Tesoro e Bilancio	vedi nota prot 125567	1.196.029.779
---	-----------------------	---------------

impegni	DGR prot 132 del 26/3/99 Sett 36bis	35.520.000
		660.000.000
	DGR prot 131 del 26/3/99 Sett 36bis	87.600.000
	DGR prot 130 del 26/3/99 Sett 36bis	92.400.000
		104.664.000
totale impegni		980.184.000

disponibilità (stanziamento - impegni)	3.632.280.577
--	---------------

*Spivoni*

Capitolo 51236 e 51237

5-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 53

Dal 1986 al 1987 componente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo della S.p.a. Telespazio in rappresentanza del Governo e, dal settembre 1990, sempre in rappresentanza del Governo, componente del collegio sindacale della medesima società fino al maggio 1991.

Dal 1987 a tutt'oggi consigliere di amministrazione dell'Idam (Istituto per la formazione di dirigenti di aziende nel Meridione) presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Dal 1990 al 1992 consigliere di amministrazione della S.p.a. Veltur (gruppo Insud).

Dal 12 aprile 1995 iscritto nel registro ufficiale dei revisori contabili (D.M. di grazia e giustizia 12 aprile 1995).

99A1546

### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1999.

Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, lettere b) e m), della citata legge, che indica tra le finalità del piano di bacino la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause, e l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi degli interventi antropici;

Visto l'art. 17, comma 6-bis, della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede l'adozione da parte delle autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, di misure di salvaguardia;

Visto l'art. 17, comma 6-ter, della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede la redazione dei piani di bacino per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa della approvazione dei piani di bacino, fissando, altresì, l'iter per il riparto dei relativi fondi;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, con il quale è stato appro-

vato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 7 gennaio 1992 e 18 luglio 1995, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento contenenti in particolare:

i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni e la individuazione degli elaborati di base per la redazione dei piani di bacino;

i criteri per la pianificazione di bacino e la disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni a rischio idraulico, geologico e sismico.

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 dicembre 1998;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 580 del 29 dicembre 1998, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate, tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma complessiva di lire 100.000 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, iscritta all'U.P.B. 7.2.1.6 - capitolo 8802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, è ripartita per le seguenti finalità:

a) per lire 78.500 milioni alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 1, della norma citata;

b) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle autorità di bacino di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di cinque unità per ciascuna Autorità di bacino ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo capoverso, della medesima norma;

c) per lire 18.500 milioni alle esigenze delle regioni l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare alle attività di bacino di rilievo interregionale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma;

d) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma.

#### Art. 2.

1. La ripartizione della somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, al netto della somma di lire 15.700 milioni (il 20%), è effettuata in conformità all'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla base dei criteri, superficie e popolazione, assunti con pari peso.

2. L'accantonamento di lire 15.700 milioni è ripartito entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei fabbisogni determinati con le modalità di cui al successivo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detto accantonamento è finalizzato a riequilibrare situazioni di scarsità di risorse finanziarie nelle regioni a minore dimensione del territorio e numero di abitanti, anche in rapporto alle condizioni di rischio del territorio.

3. I fondi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità ai criteri, metodi e standard contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 citato nelle premesse, sono destinati alle attività volte alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

4. Le regioni provvedono anche a trasferire su supporto informatico compatibile con il sistema cartografico di riferimento di cui all'intesa Stato regioni del 26 settembre 1996 le informazioni elaborate in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, tenuto conto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge.

5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma 2, entro il 31 gennaio 1999 le regioni e le autorità di bacino di rilievo nazionale trasmettono al Comitato dei Ministri il programma delle attività di cui al precedente comma 3, le relative fasi temporali, i fabbisogni finanziari, la specificazione di quali attività siano realizzate, in corso o finanziate nell'ambito della attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di quali siano da realizzare e finanziare con i fondi di cui al comma 1.

#### Art. 3.

1. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto è suddivisa in parti uguali tra le autorità di bacino di rilievo nazionale, in conformità all'allegata tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

2. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto è suddivisa tra le regioni per le esigenze del personale da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale in conformità all'allegata tabella C, che fa parte integrante del presente decreto.

3. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del presente decreto è suddivisa tra le regioni il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale e tra le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità all'allegata tabella D, che fa parte integrante del presente decreto.

#### Art. 4.

1. Per le attività istruttorie relative ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di competenza del Comitato dei Ministri, il dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso assegnate ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

#### Art. 5.

1. Al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, con esclusione dell'accantonamento di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e con le modalità di riparto di cui agli articoli 2 e 3, provvede entro il 31 gennaio 1999 il Ministero del tesoro a valere sulle somme iscritte per l'anno 1998 iscritta all'U.P.B. 7.2.1.6 - capitolo 8802 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro.

#### Art. 6.

1. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 gennaio 1999

p. Il Presidente: MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999  
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 67

5-3-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 53

TABELLA A  
(art. 2, 1° comma)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI  
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Peso attribuito alla popolazione: 50%

Peso attribuito alla superficie: 50%

REGIONE	Bacino Idrografico	Superficie (mq)	Popolazione	incidenza superficie	incidenza popolaz.	percent. riparto	finanziamento ( lire)
Piemonte	Po	25.389.089.832	4.358.885	0,0841	0,0755	0,0798 L.	5.010.575.181
Valle D'Aosta	Po	3.255.833.286	115.996	0,0108	0,0020	0,0064 L.	402.103.577
Lombardia	Po	23.640.218.525	8.919.461	0,0783	0,1545	0,1184 L.	7.312.241.064
	Fissaro Taro Canal Bianco	219.848.284	17.265	0,0007	0,0003	0,0005 L.	32.250.463
		23.860.187.789	8.936.726			L.	7.344.491.623
Veneto	Alto Adriatico (*)	9.714.827.850	1.998.094	0,0322	0,0346	0,0334 L.	2.097.387.039
	Adige	1.842.177.140	510.531	0,0081	0,0106	0,0083 L.	523.803.910
	Po	1.090.811.238	111.101	0,0036	0,0019	0,0028 L.	173.861.016
	Lemane	601.208.054	93.220	0,0020	0,0016	0,0016 L.	113.234.580
	Fissaro Taro Canal Bianco	2.263.863.552	388.591	0,0075	0,0067	0,0071 L.	448.836.221
	bacini regionali	2.911.331.843	1.198.577	0,0096	0,0207	0,0152 L.	953.026.625
		18.424.019.477	4.388.114			L.	4.309.048.390
Friuli Venezia Giulia	Alto Adriatico (*)	6.263.965.606	439.631	0,0174	0,0078	0,0125 L.	788.475.269
	Lemane	411.058.721	81.728	0,0014	0,0014	0,0014 L.	87.213.742
	bacini regionali	2.184.907.321	679.668	0,0072	0,0118	0,0095 L.	557.081.692
		7.859.932.647	1.201.027			L.	1.470.750.604
Liguria	Po	1.615.819.038	87.551	0,0053	0,0015	0,0034 L.	215.818.897
	Magra	682.812.828	60.122	0,0023	0,0014	0,0019 L.	114.588.113
	bacini regionali	3.108.756.585	1.631.529	0,0103	0,0269	0,0166 L.	1.187.647.566
		5.407.388.552	1.719.202			L.	1.497.852.688
Emilia Romagna	Po	13.875.087.360	2.072.290	0,0458	0,0358	0,0408 L.	2.570.302.463
	Tevere	30.730.202	333	0,0001	0,0000	0,0001 L.	3.376.630
	Reno	4.306.188.288	1.010.250	0,0143	0,0175	0,0159 L.	897.502.257
	Conca-Marecchia	385.953.682	200.814	0,0013	0,0035	0,0024 L.	150.461.826
	bacini regionali	3.578.048.054	846.290	0,0118	0,0112	0,0115 L.	723.185.486
		22.188.007.686	3.929.077			L.	4.444.807.661
Toscana	Po	27.788.147	781	0,0001	0,0000	0,0001 L.	3.013.651
	Tevere	1.201.382.008	53.213	0,0040	0,0008	0,0024 L.	153.646.396
	Arno	8.432.192.318	2.193.779	0,0279	0,0390	0,0330 L.	2.070.588.985
	Reno	580.329.698	7.878	0,0019	0,0001	0,0010 L.	64.612.760
	Conca-Marecchia	137.558.137	1.384	0,0005	0,0000	0,0002 L.	15.057.803
	Fiora	438.031.939	13.251	0,0015	0,0002	0,0008 L.	52.747.826
	Magra	992.183.360	81.861	0,0033	0,0011	0,0022 L.	138.807.469
	bacini regionali	11.177.666.871	1.227.256	0,0370	0,0213	0,0291 L.	1.829.502.632
		22.987.122.763	3.559.413			L.	4.326.875.302
Umbria	Tevere	8.249.863.040	813.638	0,0273	0,0141	0,0207 L.	1.300.428.245
	Arno	165.540.255	7.514	0,0005	0,0001	0,0003 L.	21.297.628
		8.415.403.295	821.152			L.	1.321.726.873
Marche	Tevere	223.816.772	2.151	0,0007	0,0000	0,0004 L.	24.438.348
	Tronto	681.267.247	99.085	0,0023	0,0017	0,0020 L.	124.751.055
	Conca-Marecchia	400.052.870	19.809	0,0013	0,0003	0,0008 L.	52.367.146
	bacini regionali	8.427.329.298	131.4529	0,0279	0,0228	0,0253 L.	1.591.508.981
		9.732.485.987	1.435.574			L.	1.793.664.528
Lazio	Tevere	7.279.431.843	3.817.781	0,0241	0,0827	0,0434 L.	2.725.843.828
	Liri-Garigliano	3.467.831.503	592.617	0,0115	0,0103	0,0109 L.	583.038.728
	Volturno	70.176.510	473	0,0002	0,0000	0,0001 L.	7.552.242
	Fiora	379.197.144	12.353	0,0013	0,0002	0,0007 L.	45.140.940
	Tronto	249.199.952	3.992	0,0008	0,0001	0,0004 L.	28.022.532
	bacini regionali	5.783.341.314	956831	0,0191	0,0165	0,0179 L.	1.121.868.307
		17.229.177.968	6.183.747			L.	4.517.464.570



**Ministero del Tesoro, del Bilancio  
e della Programmazione  
Economica**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO  
STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

7 APR. 1999

Roma.....19.....

• AI PRESIDENTI DELLE  
GIUNTE REGIONALI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME

• AGLI ASSESSORI AL BILANCIO  
DELLE REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME

REGIONE LAZIO  
PRESIDENZA GIUNTA  
144158  
14 APR 99

Divisione X  
Protocollo n.125567  
Allegati: 2

OGGETTO : Pagamento somme individuate dalle Tabelle A, C e D allegato al  
DPCM 12 gennaio 1999 - Finanziamento attività ed esigenze  
previste dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2. della legge n.  
267/98 (Difesa del suolo) - Cap. 8802/tesoro

*Scelta per  
temporanea  
attività di lavoro  
temporale delle  
naviganti*

*Subentro  
personale*

Si comunica che, con provvedimento pari numero del 1° aprile 1999, è  
stato provveduto ad autorizzare il pagamento in favore di codeste Regioni e  
Province Autonome, degli importi indicati alla colonna 5 dell'allegato prospetto 2,  
in conseguenza della ripartizione dei fondi previsti dall'art. 8, comma 1, della legge  
n. 267/98, effettuata con DPCM 12 gennaio 1999 in relazione agli interventi ed alle  
esigenze di personale di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 1, e 2, comma  
2, della legge sopra richiamata.

Rappresentasi, in particolare, che negli importi come sopra individuati,  
sono ricompresi (alla col. 2) i fondi per il finanziamento degli oneri derivati  
dall'assunzione di personale tecnico con i contratti di diritto privato a tempo  
determinato da destinare alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale,  
ai sensi dell'art. 2, comma 2, sopra richiamato.

REGIONE LAZIO
OPERA
20 APR 1999
Prot. 2443/325

Il Dirigente

REGIONE LAZIO PRESIDENZA GIUNTA ARRIVO
13 APR 1999
AAJF

## TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI

(Art. 3, c. 1, DL. 180/98, convertito in L. 267/98 e TABB. A, C e D - DPCM 12 gennaio 1999)

REGIONI	FINANZIAMENTO				TOTALE GENERALE
	Attività di individuazione e perimetrazione aree a rischio (= TAB. A DPCM) (art. 1, c. 1)	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO (art. 2, c. 2)		TOTALE	
		Da destinare alle Autorità di Bacini di rilievo interregionale e Regionale (= TAB. C DPCM)	Per le esigenze delle Regioni e Prov. Autonome in cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale (=TAB. D DPCM)		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2 + 3)	(5) = (1 + 4)	
PIEMONTE	-	-	255.502.469	255.502.469	255.502.469
VALLE D'AOSTA	-	-	20.978.104	20.978.104	20.978.104
LOMBARDIA	32.250.459	17.699.925	367.676.091	385.376.016	417.626.475
VENETO	1.513.996.426	847.980.908	141.940.145	989.921.053	2.503.917.479
FRIULI V.G.	684.275.335	382.214.220	40.599.678	423.913.908	1.108.189.243
LIGURIA	1.282.235.769	722.304.425	11.197.527	733.501.942	2.015.737.711
EMILIA ROMAGNA	1.871.129.568	1.043.705.358	131.575.421	1.175.298.779	3.046.428.347
TOSCANA	2.099.138.390	1.155.731.307	112.968.537	1.268.720.044	3.367.848.334
UMBRIA	-	-	68.063.617	68.063.617	68.063.617
MARCHE	1.768.628.181	980.235.460	1.284.799	981.520.259	2.750.148.440
LAZIO	1.196.029.779	662.950.784	171.697.871	834.648.655	2.030.678.434
ABRUZZO	1.559.293.538	861.877.734	13.412.880	875.290.614	2.434.584.152
MOLISE	509.455.972	279.450.717	7.101.915	286.552.652	795.988.604
CAMPANIA	3.489.149.921	1.973.753.589	54.672.774	2.028.126.363	5.517.576.284
PUGLIA	4.228.445.394	2.355.544.291	-	2.355.544.291	6.583.990.185
BASILICATA	1.386.996.611	758.901.989	-	758.901.989	2.145.898.600
CALABRIA	2.754.776.561	1.523.243.426	-	1.523.243.426	4.280.019.987
SICILIA	5.506.031.847	3.065.783.767	-	3.065.783.767	8.571.815.614
SARDEGNA	3.405.057.092	1.865.501.890	-	1.865.501.890	5.270.558.982
PROV. AUT. TRENTO	-	-	48.542.183	48.542.183	48.542.183
PROV. AUT. BOLZANO	-	-	52.787.999	52.787.999	52.787.999
<b>TOTALE</b>	<b>33.286.881.243</b>	<b>18.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>53.286.881.243</b>

(1) Per la determinazione degli importi attribuiti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma vedere il prospetto 2 bis.

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME**  
**FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE**  
**E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO**

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Bacini idrografici	Finanziamento individuato dalla TAB. A allegata al DPCM 12.1.1999	TOTALE FINANZIAMENTO PER REGIONE (=Col. 1 PROSPETTO 2)
PIEMONTE			
VALLE D'AOSTA			
LOMBARDIA	Fissero Tortonese Canal Bianco	32.250.459	32.250.459
VENETO	Lemene Fissero Tortonese Canal Bianco Bacini Regionali	112.254.380 446.836.421	1.513.996.426
FRIULI VENEZIA GIULIA	Lemene Bacini Regionali	951.925.625 87.215.743	684.275.335
LIGURIA	Magra Bacini Regionali	597.061.392 174.388.113	1.282.235.769
EMILIA ROMAGNA	Reno Conca - Marecchia Bacini Regionali	597.302.257 180.461.826 132.165.435	1.871.129.568
TOSCANA	Reno Conca - Marecchia Fiora Magra Bacini Regionali	84.812.760 15.057.303 52.747.626 136.807.159	2.099.128.290
UMBRIA		1.379.402.632	
MARCHE	Trono Conca - Marecchia Bacini Regionali	124.751.055 52.367.145	1.768.628.181
LAZIO	Fero Frosinone Bacini Regionali	1.591.509.981 16.743.340 24.012.532	1.106.029.779
ABRUZZO	Trigno Sangro Frosinone Bacini Regionali	1.121.366.307 48.284.679 193.415.509 36.959.329	1.559.293.538
MOLISE	Sangro Trigno Saccione Fortore Bacini Regionali	1.290.231.817 18.482.598 111.017.146 29.267.150 152.519.433	509.455.973
CAMPANIA	Fortore Ofanto Sele Bacini Regionali	218.069.625 53.871.876 84.126.725 371.761.783	3.489.149.021
PUGLIA	Saccione Fortore Ofanto Bircano Bacini Regionali	2.990.189.586 12.372.602 75.256.070 119.988.266 162.414.690	4.228.445.894
BASILICATA	Bradano Sinni Ofanto Sele Noce Lao Bacini Regionali	3.857.904.266 265.877.950 155.503.640 191.906.111 119.181.391 45.354.429 24.081.758	1.386.996.611
CALABRIA	Sinni Noce Lao Bacini Regionali	135.091.132 4.506.647 16.952.627 53.320.014	2.754.776.561
SICILIA	Bacini Regionali	2.669.997.273	
SARDEGNA	Bacini Regionali	5.506.031.847	
		3.405.057.092	
			33.286.881.243